CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO "OPERA DON ORIONE" PER LA FORNITURA DI ALLOGGI DI ACCOGLIENZA

TRA

L'Istituto per la Sicurezza Sociale, rappresentato dal legale rappresentante Dr. Sergio Rabini, in esecuzione alle delibere del Congresso di Stato n. 1 del 6 ottobre 2021 e n.53 del 27 dicembre 2021;

E

La Provincia Religiosa San Benedetto "Opera Don Orione" con sede legale in Via Paverano, 55, Genova, legale rappresentante Don Alessandro D'Acunto, e sede secondaria in Via 4 Novembre 47, Fano (PU), nella persona del Direttore locale con Procura Don Antonio Ascenzo;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'Istituto per la Sicurezza Sociale affida alla Provincia Religiosa San Benedetto "Opera Don Orione" l'incarico di accogliere presso la struttura stessa soggetti bisognosi di accoglienza protetta – donne sole in stato di gravidanza o con figli che versano in stato di difficoltà - alle condizioni economiche come riportate nella Carta dei Servizi –che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art.2

Con i servizi presso la Provincia Religiosa San Benedetto "Opera Don Orione" si intende fornire un sostegno educativo qualificato specifico a seconda della situazione, anche nella pronta accoglienza, per

- donne con disagio psico relazionale con vissuti problematici
- ragazze madri e gestanti senza validi riferimenti familiari che necessitano di un sostegno volto a sviluppare le proprie capacità di accudimento
- donne vittime di violenza fisica e /o psicologica
- donne con trascorsi di tossicodipendenza e di alcolismo

Art.3

L'individuazione degli assistiti ISS che necessitano dell'accoglienza protetta presso la Provincia Religiosa San Benedetto "Opera Don Orione" è demandata alla UOC Salute Mentale ISS, cosi come la durata della permanenza degli ospiti all'interno della Struttura, che è determinata in collaborazione con la UOC Salute Mentale ISS con verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Nel caso in cui si verificano episodi che rendono impossibile la permanenza della donna o della madre col bambino all'interno della struttura, se ne dispongono le dimissioni, previo contatto con la

UOC Salute Mentale ISS.

Art.4

La Provincia Religiosa San Benedetto "Opera Don Orione" è gestita da un Direttore, un Coordinatore con compiti di contatto e verifica con i servizi esterni, un Supervisore e una equipe di operatori che garantiscono la copertura delle 24 ore.

La Provincia Religiosa San Benedetto "Opera Don Orione" "si impegna, a fronte della retta giornaliera di €65,00 (euro sessantacinque,00) a persona, ad erogare nei confronti dei soggetti bisognosi di accoglienza protetta le seguenti prestazioni:

- > Assistenza all'igiene e alla cura della persona
- > Vitto, alloggio, utenze, lavanderia
- > Vigilanza continua ed interventi di assistenza individuale
- Assistenza ed interventi diretti a cogestire il momento della distribuzione e consumo dei pasti
- > Accompagno per uscite con auto
- Attività formativo/didattiche, ricreative, occupazionali finalizzate alla realizzazione del progetto educativo individuale (elaborato in collaborazione con il Servizio Sanitario dell'ISS)
- > Vestiario per la pronta emergenza e materiale di uso comune
- Assistenza medica generica escluse le visite ad alto carico sanitario
- > Assistenza farmaceutica

Art.5

L'Istituto per la Sicurezza Sociale si impegna a pagare entro 60 (sessanta) giorni alla Provincia Religiosa San Benedetto "Opera Don Orione" ad avvenuta presentazione mensile della documentazione contabile (nota debito), la retta giornaliera di € 65,00 per ogni soggetto, in base alla tipologia di prestazioni, come meglio specificate al superiore art.4.

Art.6

La Provincia Religiosa San Benedetto "Opera Don Orione" si impegna ad assicurare l'assistenza anche nel periodo estivo e nelle festività.

Art.7

La Provincia Religiosa San Benedetto "Opera Don Orione" si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa collettiva per gli operatori e gli utenti per responsabilità civile per danni a persone e/o cose nell'ambito di quanto previsto dalla presente Convenzione.

Art.8

Competente per le eventuali controversie giudiziali riferite alla presente convenzione è il Foro della Repubblica di San Marino.

Art.9

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dalla Legge della Repubblica di San Marino n.171/2018.

In particolare, con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula della presente convenzione e per la gestione del relativo rapporto in convenzione, rilasciandone, quindi, esplicito consenso.

Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016. Inoltre il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula della presente convenzione e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dalla Legge della Repubblica di San Marino n.171/2018. e saranno conservati per il tempo ex lege previsto. I dati verranno comunicati



alle strutture organizzative interne di questa Azienda e ai suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa e consenso di cui agli artt. 6 e 13 del Reg. UE 679/2016.

Art.10

Per quant'altro non previsto esplicitamente nella presente convenzione si deve fare riferimento alla Carta dei servizi —che ne costituisce parte integrante.

Art.11

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La stessa può essere annualmente prorogata mediante scambio di note scritto tra le parti. La presente convenzione potrà essere disdetta da entrambe le parti, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Letto, confermato e sottoscritto. San Marino, 13 gennaio 2022

La Provincia Religiosa San Benedetto "Opera Don Orione" Direttore Procura

Don Antonio Ascenzo

CASA FAMIGLIA PER L' ACCOGLIENZA
"DON ORIONE"

antoni Oscenzo

Via IV Novembre, 47 61032 FANO (PU) Tel. 0721.803167 Fax 0721.830111 Istituto per la Sicurezza Sociale Il Direttore Generale ad interim

Dr. Sergio Rabini